



L.R. 11 agosto 1999, n. 23

Provvedimenti urgenti relativi al Parco naturale regionale delle Cinque Terre

Publicata nel B.U. Liguria 1° settembre 1999, n. 13, parte prima.

Art. 1

Procedimento di avvio per il riordino del Parco naturale regionale delle Cinque Terre.

1. Entro sessanta giorni dalla istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, il Presidente della Giunta regionale indice, fra tutti gli Enti locali interessati, la Conferenza prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) al fine del riordino delle aree protette della costa ligure di levante che si rende necessario a seguito dell'istituzione del suddetto Parco nazionale delle Cinque Terre.
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 12/1995 per la conclusione dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 è ridotto a tre mesi.
3. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre e nelle more della definizione del procedimento di riordino, sono apportate le modificazioni provvisorie di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge al Parco naturale regionale delle Cinque Terre, istituito con L.R. n. 12/1995, ed al relativo Ente di gestione.

Ù

Art. 2

Modificazioni provvisorie al Parco naturale regionale delle Cinque Terre.

1. Il Parco naturale regionale delle Cinque Terre di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 12/1995, in via provvisoria:
 - a) assume la nuova denominazione di "Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante";
 - b) ricomprende tutti i territori già inseriti nel Parco naturale regionale delle Cinque Terre, con l'eccezione di quelli appartenenti ai Comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore Vernazza, risultati inclusi nel perimetro del Parco nazionale delle Cinque Terre.



Art. 3

Modificazioni provvisorie dell'Ente Parco delle Cinque Terre.

1. L'Ente Parco delle Cinque Terre di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1995, in via provvisoria:

- a) assume la nuova denominazione di "Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante";
- b) conserva il personale, gestisce in via ordinaria il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti, le obbligazioni e le liti attive e passive, ogni altro onere legittimamente assunto in precedenza, in attesa degli atti concertativi con la Regione;
- c) apporta entro sessanta giorni dalla istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre le modificazioni al proprio Statuto ritenute indispensabili per l'adeguamento alla mutata composizione territoriale dell'area protetta e per quanto occorre, rinnova i propri organi entro i successivi trenta giorni;
- d) fissa la propria sede in uno dei Comuni del Parco.

2. Fino all'approvazione delle modifiche di cui alla lettera c) del comma 1, non si applicano le disposizioni del vigente Statuto connesse al precedente assetto territoriale; in particolare non si applicano le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 2, comma 2, che individua all'interno dell'area protetta tre sottoinsiemi o aree omogenee;
- b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), per la parte che si riferisce alle aree omogenee;
- c) all'articolo 21, commi 2, 3, 5, 6, per le parti che si riferiscono alle aree omogenee ed alla ponderazione dei voti; in luogo di tale ponderazione, si applica il criterio di un voto per ogni componente della Comunità del Parco.

3. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre si intendono decaduti dagli incarichi negli organi di gestione dell'Ente Parco regionale i rappresentanti degli Enti locali i cui territori risultano esterni al Parco regionale dei Promontori e delle Isole di Levante.

4. Nell'ambito della gestione provvisoria di cui alla presente legge, l'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante, sulla base di appositi provvedimenti di conferma assunti in accordo con i programmi del nuovo Parco nazionale delle Cinque Terre, può completare, integralmente o per lotti funzionali, gli interventi già avviati in precedenza come Ente Parco delle Cinque Terre nei territori inseriti nel Parco nazionale.

5. Gli impegni di spesa assunti a carico del bilancio regionale per interventi nei territori inseriti nel Parco nazionale delle Cinque Terre i cui lavori non siano iniziati alla data della sua istituzione sono cancellati dalle scritture contabili.



Art. 4

Norme in materia di piani e misure di salvaguardia.

1. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, nei territori a suo tempo inseriti nel Parco naturale regionale delle Cinque Terre e risultati inclusi nel suddetto Parco nazionale devono intendersi decaduti ad ogni effetto i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni di cui all'articolo 47 comma 3, della L.R. n. 12/1995.

2. Il termine di cui all'articolo 47, comma 6, della L.R. n. 12/1995 per l'adozione del Piano dell'area protetta denominata "Parco naturale regionale dei Promontori e delle isole di Levante" è sospeso ad ogni effetto.

Art. 5

Norma di rinvio.

1. Salvo quanto esplicitamente disposto nella presente legge, il Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante è regolato dalle norme della L.R. n. 12/1995 e successive modificazioni¹.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

¹ L'art. 1, comma 2, L.R. 3 settembre 2001, n. 30 "Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere" ha dichiarato estinto ad ogni effetto il Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante